

## Condizioni generali d'assicurazione (CGA)

Edizione 01.2005

### SOMMARIO

#### A Disposizioni comuni

- A.1 Ciclo e persone assicurate
- A.2 Validità temporale e territoriale
- A.3 Obblighi dell'assicurato
- A.4 Esclusioni
- A.5 Diritto applicabile e foro

#### B Danni alla bicicletta assicurata (Casco)

- B.1 Cosa copre l'assicurazione?
- B.2 Franchigia

#### C Prestazioni legate alla persona

- C.1 Rimborso delle spese supplementari per il rientro al domicilio
- C.2 Trasporto all'ospedale e trasporto medicalizzato
- C.3 Anticipo delle spese ospedaliere all'estero
- C.4 Indennità in caso di decesso con il ciclo assicurato

#### D L'assicurazione responsabilità civile per cicli

- D.1 Cosa copre l'assicurazione?
- D.2 Somma d'assicurazione
- D.3 Che cosa non copre l'assicurazione?

#### E Estratto delle condizioni generali dell'assicurazione protezione giuridica

- E.1 Osservazione preliminare
- E.2 Quando interviene Assista?
- E.3 Quali sono le prestazioni d'Assista?
- E.4 Quando Assista non può intervenire e che cosa non prende a carico?

#### F Procedura in caso di sinistro

- F.1 Per l'assicurazione RC, Casco e prestazioni d'assistenza
- F.2 Protezione giuridica Assista

### A. DISPOSIZIONI COMUNI

#### A.1 Ciclo e persone assicurate

TCS Assurances SA a Vernier/GE, copre la bicicletta indicata sull'attestato d'assicurazione, il suo conducente e il passeggero autorizzati (un bambino d'età inferiore ai 7 anni, su un seggiolino che garantisce la massima sicurezza, condotta da un ciclista di 16 anni almeno, conformemente all'art. 63 cpv 3 ONC). Per beneficiare della copertura responsabilità civile (secondo lettera D), la vignetta deve imperativamente essere incollata sulla bicicletta utilizzata.

#### A.2 Validità temporale e territoriale

L'assicurazione è valida qualora la bicicletta assicurata è utilizzata, in tutti i paesi europei fino agli Urali e negli stati del bacino Mediterraneo e sulle isole di questo mare a partire dalla data indicata sull'attestato d'assicurazione e fino al 31 maggio dell'anno consecutivo. Per gli assicurati che non risiedono in Svizzera (eccezione fatta del Principato del Liechtenstein e le enclavi di Büsingen e Campione) la validità dell'assicurazione è limitata al territorio Svizzero e ciò unicamente per le prestazioni dell'assicurazione responsabilità civile, secondo la lettera D.

#### A.3 Obblighi dell'assicurato

In caso di richiesta di risarcimento, l'assicurato è tenuto a produrre tutti gli elementi di prova attestanti la fondatezza della sua richiesta. In assenza di testimoni dell'incidente, di un certificato medico o di un rapporto di polizia, l'assicurazione si riserva il diritto di rifiutare le sue prestazioni.

#### A.4 Esclusioni

Non viene accordata nessuna prestazione:

- a coloro che utilizzano il ciclo senza averne diritto;
- in caso di consumo abusivo di alcol o di droghe;
- per i danni derivanti da atti bellici o da radiazioni dovute alla scissione dell'atomo;
- in caso di partecipazione a corse o competizioni;
- in caso di furto, tentativo di furto, atti di vandalismo o depreazione (concerne unicamente i danni al ciclo assicurato).
- per i danni causati agli accessori del ciclo assicurato.

#### A.5 Diritto applicabile e foro

La Legge Federale sul contratto d'assicurazione e il diritto sulla circolazione stradale regolano inoltre la presente assicurazione. Per qualsiasi contestazione, TCS Assurances SA riconosce il foro giuridico del domicilio svizzero dell'avente diritto.

**TCS Assicurazioni SA**

Ch. Blandonnet 4  
Casella postale 820  
1214 Vernier

Tel.: +41 22 417 29 66

Fax: +41 22 417 21 02

E-Mail: [assurance@tcs.ch](mailto:assurance@tcs.ch)  
[www.tcs.ch](http://www.tcs.ch)

## B. DANNI ALLA BICICLETTA ASSICURATA (CASCO)

### B.1 Cosa copre l'assicurazione?

In caso d'incidente della circolazione o di caduta durante l'utilizzo della bici assicurata, Velo-Assistance TCS prende a suo carico le spese di riparazione e la sostituzione dei pezzi danneggiati, tuttavia tenendo conto di un tasso d'ammortamento annuale sui pezzi danneggiati: del 10% dal primo anno in poi, ma al massimo 70%, ciò fino a concorrenza del valore venale definito dalle direttive di tassazione dell'Associazione degli esperti indipendenti (ASEAI). Tuttavia l'indennità non potrà essere superiore alla somma d'assicurazione convenuta alla conclusione del contratto (CHF 2'000.- o CHF 5'000.-).

### B.2 Franchigia

Per ogni sinistro assicurato, viene dedotta una franchigia del 10% del danno coperto, ma minimo CHF 50.-.

## C. PRESTAZIONI LEGATE ALLA PERSONA

### C.1 Rimborso delle spese supplementari per il rientro al domicilio

In caso d'incidente, d'improvvisa incapacità sotto il profilo medico, di mancamento di funzionamento o di furto del ciclo assicurato, ad una distanza di oltre 20 km in linea d'aria dal domicilio del conducente, l'assicurazione copre le spese supplementari di trasporto dell'assicurato e del ciclo, per il rientro al domicilio con un mezzo di trasporto pubblico risp. il trasporto più economico. L'indennità è limitata a:

- CHF 200.- se il sinistro avviene in Svizzera,
- CHF 500.- se il sinistro avviene all'estero.

### C.2 Trasporto all'ospedale e trasporto medicalizzato

In caso d'incidente, l'assicurazione prende a carico le spese per il trasporto fino all'ospedale più vicino e su richiesta medica, il trasferimento da un ospedale ad un centro ospedaliero specializzato, per quanto le spese non siano prese a carico da un'assicurazione infortuni o cassa malattia, fino a CHF 20'000.- per persona.

Per il trasferimento da un ospedale all'altro, avvisare prima la Centrale d'allarme del TCS (tel. +41 22 417 22 20 o fax +41 22 417 22 02).

### C.3 Anticipo delle spese ospedaliere all'estero

Se, in seguito ad un incidente all'estero con il ciclo assicurato, il conducente e/o il passeggero autorizzato deve essere ricoverato in ospedale, l'assicurazione anticipa le spese fino a CHF 5'000.- (rimborsabili).

### C.4 Indennità in caso di decesso con il ciclo assicurato

Se, in seguito ad un incidente con il ciclo assicurato, il conducente e/o il passeggero autorizzato decede, l'assicurazione versa un'indennità di un totale di CHF 5'000.- in favore degli aventi diritto.

## D. L' ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PER CICLI

### D.1 Cosa copre l'assicurazione?

TCS Assicurazioni SA copre le pretese di risarcimento danni formulate contro le persone assicurate in qualità di utilizzatori di un ciclo o di altri veicoli equiparati ad un ciclo in virtù delle disposizioni giuridiche che regolano la responsabilità civile, in caso di:

- decesso, lesioni corporali o altri attentati all'incolumità di terze persone (danni corporali);

- distruzione o deterioramento di cose appartenenti a terzi (danni materiali)

Sono assicurate le persone che utilizzano un ciclo o un altro veicolo giuridicamente equiparato ad un ciclo, debitamente munito di una vignetta di TCS Assicurazioni SA con uno dei seguenti numeri: 613, 614, 615 o 616. L'assicurazione si estende anche alla responsabilità civile di coloro che, come il capofamiglia, sono responsabili della persona che utilizza il ciclo assicurato o un altro veicolo giuridicamente equiparato ad un ciclo.

### D.2 Somma d'assicurazione

TCS Assicurazioni SA rimborsa le richieste giustificate in materia di risarcimento danni ed assume la difesa dell'assicurato contro le pretese ingiustificate. Le prestazioni accordate da TCS Assicurazioni SA sono limitate ad una somma di garanzia massima di CHF 2'000'000.- per evento, per l'insieme dei danni corporali e materiali, inclusi gli interessi, le spese giudiziarie, gli onorari d'avvocati e degli esperti.

### D.3 Che cosa non copre l'assicurazione?

Sono escluse dall'assicurazione le pretese:

- a) per i danni materiali subiti dal ciclista, dal suo coniuge, dai suoi parenti in linea ascendente o discendente, come pure dai suoi fratelli e dalle sue sorelle, se conviventi nella sua stessa economia domestica;
  - b) per le lesioni corporali o il decesso del passeggero, ad eccezione dei bambini autorizzati secondo le prescrizioni dell'art. 63 ONC, che sono trasportati su un seggiolino fissato al ciclo oppure in un rimorchio;
  - c) per il deterioramento o la distruzione di un ciclo o di un altro veicolo giuridicamente equiparato ad un ciclo assicurato, come pure degli oggetti trasportati;
  - d) per incidenti che si verificano durante gare di velocità per le quali è stata stipulata l'assicurazione prescritta dall'art. 72 LCS.
- E'pure esclusa dalla copertura assicurativa, la responsabilità civile delle persone:
- e) che utilizzano illecitamente una vignetta per biciclette, un ciclo o un altro veicolo giuridicamente equiparato ad un ciclo;
  - f) alle quali è stato vietato l'uso di un ciclo o di un altro veicolo giuridicamente equiparato ad un ciclo, in seguito a disposizioni legali o amministrative;
  - g) che sono responsabili delle persone menzionate alle lettere e) ed f).

Le limitazioni indicate alle lettere e), f) e g) non sono però opponibili al danneggiato.

## E. ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DELL' ASSICURAZIONE PROTEZIONE GIURIDICA

Ciò che il beneficiario della Velo-Assistance TCS deve sapere:

### E.1 Osservazione preliminare

Il riassunto che segue è soltanto un'estratto delle condizioni generali dell'assicurazione protezione giuridica di Assista TCS SA in favore degli assicurati della Velo-Assistance TCS. Sono riassunte soltanto le disposizioni più importanti. Le condizioni generali d'assicurazione (CGA) complete, che sono giuridicamente determinanti, possono essere richieste presso Assista TCS SA oppure TCS Assicurazioni SA, Ch. de Blandonnet 4, 1214 Vernier/GE.

### E.2 Quando interviene Assista?

La protezione giuridica Assista interviene se il conducente e/o il passeggero autorizzato del ciclo indicato nell'attestato d'assicurazione (qui appresso:

l'assicurato) è ferito o se decede in un incidente (collisione o caduta) e

- se si deve far valere un risarcimento danni contro un terzo responsabile o contro la sua assicurazione responsabilità civile;
- se c'è un litigio con una propria assicurazione privata o sociale dell'assicurato;
- se l'assicurato deve essere difeso in un procedimento penale o amministrativo diretto contro di lui.

### E.3 Quali sono le prestazioni d'Assista?

Assista prende a carico, fino a CHF 50'000.- per sinistro, le spese ed onorari d'avvocati, le spese di perizie e le spese giudiziarie.

### E.4 Quando Assista non può intervenire e che cosa non prende a carico?

Assista non interviene nei casi non coperti dalla Velo-Assistance TCS. Inoltre, non interviene se l'assicurato vuol far valere delle pretese contro il TCS, TCS Assicurazioni SA, Assista TCS SA oppure contro gli avvocati, periti o altri mandatari che si sono occupati della liquidazione del sinistro. Assista non prende a carico le multe, il risarcimento danni, le perdite di cambio.

## F. PROCEDURA IN CASO DI SINISTRO

### F.1 Per l'assicurazione RC, Casco e prestazioni d'assistenza

L'assicurato deve informare immediatamente TCS Assicurazioni SA, casella postale 820, CH-1214 Vernier, Tel. +41 22 417 22 75, Fax: +41 22 417 22 72, e-mail: [sinistrestas@tcs.ch](mailto:sinistrestas@tcs.ch) o la sua agenzia TCS più vicina, che provvederà a fargli avere il formulario per la dichiarazione di sinistro. La dichiarazione di sinistro è ugualmente disponibile sulla nostra pagina internet [www.tcs.ch](http://www.tcs.ch). In caso di morte di terze persone, l'assicurato deve informare immediatamente TCS Assicurazioni SA per telefono o fax. TCS Assicurazioni SA conduce le trattative con il danneggiato. L'assicurato deve astenersi dal pagare l'indennità, dal concludere una transazione o dal riconoscere la fondatezza delle pretese della parte avversa.

L'assicurato deve fornire a TCS Assicurazioni SA tutte le informazioni utili, rimettendogli tutti i documenti che potranno contribuire a stabilire i fatti, in modo particolare la dichiarazione di sinistro debitamente compilata e firmata, unitamente ai seguenti documenti:

- attestato d'assicurazione (Velo-Assistance TCS e/o tagliando della vignetta);
- copia della fattura d'acquisto del ciclo (per l'assicurazione casco);
- preventivo dettagliato (con foto dei pezzi danneggiati);
- rapporto di polizia, certificato medico, nomi e indirizzi dei testimoni (se disponibili).

### F.2 Protezione giuridica Assista

Se il beneficiario della Velo-Assistance TCS è ferito in seguito ad un incidente con il ciclo assicurato ed in modo particolare, se un terzo è coinvolto nell'incidente, egli (o il suo rappresentante legale) deve avvisare immediatamente Assista TCS SA, Ch. de Blandonnet 4, 1214 Vernier/GE (Tel. +41 22 417 27 27), che lo informerà sul procedimento da seguire. Se l'assicurato incarica un avvocato di sua scelta, deve immediatamente avvisare Assista a Ginevra, la quale, all'occorrenza, conferma la copertura assicurativa all'avvocato e gli trasmetterà un esemplare delle CGA complete. L'assicurato deve egli stesso assumere le conseguenze d'un annuncio tardivo.